

Prot. n. 33/10

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
c.a. Dott. Giuseppe Italiano

p. c. Alla Regione Lazio
Direzione Generale Ambiente

All'Ente Parco di Veio

Oggetto – **Vizi di legittimità degli atti relativi all'adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio: nota dell'Ente Parco di Veio prot. n. 2603 del 26.7.2010 di risposta alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2010-0015977 del 23 giugno 2010.**

In merito alle argomentazioni addotte dal Direttore dell'Ente Parco di Veio (con la nota prot. n. 2603 del 26.7.2010) corre l'obbligo a questa associazione di eccepire i punti seguenti.

1 – L'obbligo di sottoporre a VAS anche i Piani di Assetto delle aree naturali protette, assieme ai rispettivi Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.), è stato formalizzato ufficialmente dalla Regione Lazio ufficialmente con la nota Circolare prot. 0044962 del 19.2.2010, vale a dire ben più di 2 mesi dopo che era stato adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 9.12.2009.

La proposta di Piano elaborata dalla ATI Cles nel 2003 non è stata sottoposta a nessuna Valutazione Ambientale Strategica e pertanto il suo aggiornamento andava comunque sottoposto a verifica di assoggettabilità.

2 – Il Direttore dell'Ente Parco di Veio dichiara che non era a suo giudizio <<necessario effettuare la verifica di assoggettabilità>>.

Subito dopo però fa sapere che il 14.7.2009 l'Ente Parco ha trasmesso ufficialmente (assieme ad uno schema di Piano del Parco) un Rapporto Preliminare, che è previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e che è relativo proprio alla verifica di assoggettabilità.

Il 4° comma dell'art. 12 stabilisce a tal riguardo che <<l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano ... dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni>>.

A conferma del suddetto dettato normativo è lo stesso Direttore dell'Ente Parco di Veio a parlare di <<documento conclusivo di Scoping prot. n. 77834 del 24 marzo 2010>>.

Il disposto normativo del 4° comma dell'art. 12 è correlato al 2° comma del successivo art. 13, secondo il quale <<la consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni>>: ne deriva che la verifica di assoggettabilità si esplica per l'appunto in un arco di tempo di 3 mesi tramite una consultazione che, <<sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano>>, è finalizzata a <<definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale>>.

Si mette in evidenza che il Piano di Assetto del Parco di Veio è stato adottato il 9.12.2009 non solo senza il Rapporto Ambientale, ma senza nemmeno tener conto delle prescrizioni impartite dal documento finale di Scoping, che per stessa ammissione del Direttore è stato <<acquisito al protocollo dell'ente parco al n. 1116 del 29 marzo 2010>>, vale a dire quasi 4 mesi dopo l'avvenuta adozione.

Sotto questo aspetto si può dire che il Piano di Assetto così come adottato non è stato sottoposto a VAS.

3 - Ai sensi del 1° periodo del 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 <<la VAS costituisce per i piani ... parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione>>: a tal riguardo il 3° comma del successivo art. 13 precisa altresì che <<il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano ... e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione>>.

Dal combinato disposto discende di per sé che un Piano di Assetto non può essere elaborato come "proposta" né a maggior ragione portato fino alla adozione senza il Rapporto Ambientale, come invece è stato fatto per il caso in questione, in evidente violazione della normativa vigente in materia.

Il consulente dell'Ente Parco di Veio avv. Riccardo Biz non ha tenuto in nessun conto il suddetto obbligo imposto dal 3° comma dell'art. 13.

4 - Il 2° ed ultimo periodo del 5° comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che <<i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge>>.

A tal riguardo il consulente dell'Ente Parco di Veio ha rilasciato un parere legale secondo il quale <<l'annullamento per violazione di legge di piani e programmi è configurabile solo ove la valutazione ambientale strategica non intervenga prima dell'approvazione definitiva>>.

Oltre a non tener conto dell'obbligo imposto dal 3° comma dell'art. 13 di far sì che il Rapporto Ambientale sia parte integrante del Piano di Assetto e ne accompagna l'intero

processo di elaborazione, che costituisce il vero rispetto della procedura di VAS, l'Avv. Riccardo Biz non ha tenuto conto che il suddetto disposto normativo parla in effetti di "provvedimenti amministrativi di approvazione", ma che siano stati "adottati senza la previa valutazione ambientale strategica", come in effetti è stato per la adozione del Piano di Assetto del Parco di Veio perché operata non solo senza Rapporto Ambientale, ma senza tenere in considerazione le prescrizioni dettate dal documento conclusivo di Scoping.

5 - Ai sensi del 5° comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 <<il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico>>: a questo stesso riguardo le linee guida regionali costituite dalle "disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" allegate alla delibera n. 169 del 5 marzo 2010, con cui la Giunta Regionale le ha approvate, hanno dettato l'obbligo di pubblicazione del documento finale di Scoping sul sito web istituzionale sia dell'Area Valutazione Impatto Ambientale della Regione Lazio che dell'Ente Parco di Veio.

Benché espressamente richiesto da questa associazione con nota prot. n. 25 del 31.5.2010, a distanza di ormai quasi 2 mesi non risulta essere stato pubblicato il provvedimento finale di verifica su entrambi i siti web.

Non si è voluto procedere alla pubblicazione sui siti web del suddetto documento conclusivo di scoping, specie da parte dell'Ente Parco di Veio, perché avrebbe messo a nudo i vizi di legittimità della adozione diretta del Piano di Assetto (anziché della "proposta"), per giunta senza Rapporto Ambientale.

Il documento conclusivo di scoping dà infatti le indicazioni che si riportano nei successivi 2 punti.

6 - <<L'Autorità Procedente dovrà prendere in considerazione nel Rapporto Ambientale le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché di quelle formulate dalla scrivente Autorità e delle stesse si dovrà fornire evidenza relativamente alle modalità di recepimento>>.

Si mette in risalto che con riguardo alla adozione del Piano di Assetto con nota prot. n. 30 del 21.6.2010 questa associazione aveva testualmente comunicato che <<la presente vale come invito e diffida a procedere alla approvazione sotto qualunque forma del Rapporto Ambientale da parte dell'Ente Parco, che non ne può più avere ormai il titolo, avendo già adottato un Piano di Assetto che ne condizionerebbe fortemente la redazione>>.

7 - <<Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Procedente è tenuta alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) contenente il titolo della Proposta di Piano, il Proponente, l'Autorità Procedente,

l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., decorrono i tempi per la consultazione, l'esame istruttorio e per la valutazione.

*Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente mettono altresì a disposizione del pubblico la **Proposta di Piano**, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web>>.*

Se dunque, nel pieno rispetto del dettato normativo, sia l'allora Dirigente dell'Area VIA arch. Luca Colosimo che l'allora Dirigente Regionale arch. Giovanna Bargagna hanno prescritto all'Ente Parco di Veio la pubblicazione della "proposta" del Piano di Assetto, che è stato invece adottato per giunta senza il Rapporto Ambientale, appare più che evidente l'impossibilità di redigere a posteriori un qualunque Rapporto Ambientale, che risulterebbe in totale difformità non solo di quanto prescritto dall'Area VIA della Regione Lazio, ma anche del richiamato 3° comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

Si fa presente che a questo stesso riguardo la stessa Comunità del Parco ha espresso parere negativo perché <<gli elaborati trasmessi sono incompleti, mancando il Rapporto Ambientale, obbligatorio ai fini dell'espletamento della procedura di valutazione di piani e programmi (VAS), come prescritto dalla direttiva 42/91 e dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.>>.

Lo stesso grave vizio di legittimità è stato per di più rilevato non solo da VAS, ma anche da diverse altre associazioni ambientaliste e comitati.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro scritto in merito, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 28 luglio 2010

4